

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 15 – del 20.03.2017

COMUNICAZIONE ANNUALE ATTIVITA' USURANTI

Rammentiamo che il **31 marzo prossimo** scade il termine per la comunicazione annuale relativa al 2016 che i datori di lavoro devono effettuare ai fini del monitoraggio delle attività usuranti.

Il D.Lgs. n.67/2011 ha previsto infatti, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999. Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali.

Si tratta di:

⇒ Lavori particolarmente usuranti (indicati all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, detto anche "Decreto Salvi"), come:

- ✓ Lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- ✓ Lavori in cassoni ad aria compressa;
- ✓ Lavori svolti dai palombari;
- ✓ Lavori ad alte temperature;
- ✓ Lavorazione del vetro cavo;
- ✓ Lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- ✓ Lavori di asportazione dell'amianto;

⇒ Lavori notturni (indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66). Il "lavoratore notturno" è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato). Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).

⇒ Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta "linea catena" (così come indicate all'art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):

- ✓ Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- ✓ Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- ✓ Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- ✓ Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- ✓ Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- ✓ Elettrodomestici;
- ✓ Altri strumenti e apparecchi;
- ✓ Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- ✓ Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

⇒ Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 lettera d del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67).

Per effettuare le comunicazioni bisogna:

- ✓ Accreditarci al sistema se non si è ancora registrati compilare il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (indicazioni operative: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 Novembre 2011).

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

- Inizio lavoro a catena
- Lavoro usurante D.M. 1999
- Lavoro usurante notturno
- Lavoro usurante a catena
- Lavoro usurante autisti

Il modello, nella sezione "Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività", chiede di inserire il **numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività** in questione. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici ad essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori).

In caso di **processi produttivi in serie o in "linea catena"** (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all'art. 1 comma 1 lettera c), è necessario **comunicare lo svolgimento delle lavorazioni anche entro trenta giorni dall'inizio delle attività**. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

Nel caso di **lavori notturni** (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.